

Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.

LE RICHIESTE DEVONO RIVESTIRE CARATTERE ECCEZIONALE E SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE RILEVANTI, SUPPORTATE DA ADEGUATA DOCUMENTAZIONE E DA SIGNIFICATIVE MOTIVAZIONI.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Competente ad autorizzare il cambiamento del nome e del cognome è il Prefetto.

La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Svolta l'istruttoria di rito, qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.

Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .

Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.

Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

AGGIUNTA DEL COGNOME PER EVITARNE L'ESTINZIONE

Nel caso in cui venga richiesta l'acquisizione di un cognome al fine di evitarne l'estinzione, è necessario allegare all'istanza un albero genealogico, da redigersi ai sensi della normativa in materia di autocertificazione.

Di volta in volta, a seconda degli interessi coinvolti nel procedimento, l'ufficio potrà valutare l'opportunità di acquisire i consensi di alcuni controinteressati.

Si precisa che l'ufficio in linea di massima non considera favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultano estinti da più di 30/40 anni.

CAMBIO NOME

Può consistere nella modifica di una o più lettere del nome per sanare discrepanze e disguidi tra documenti; o nell'abbandono di una parte del nome; o, ancora, nell'aggiunta di un nome o nella sostituzione con altro nome, per le ragioni più varie.

Documenti da produrre:

- Tutti i documenti ufficiali o ufficiosi da cui risulti l'uso di fatto protratto nel tempo del nome che si intende acquisire; (corrispondenza, bollette, documentazione fiscale o bancaria ecc.);
- dichiarazioni testimoniali attestanti che il richiedente è già noto, in ambiente familiare, lavorativo e sociale, con il nome che intende acquisire.

Nel caso di nome attribuito alla nascita ma non registrato presso gli atti di stato civile, eventuale certificato di battesimo;

Nel caso di cambio nome per motivi religiosi:

- attestazione eventualmente tradotta e legalizzata che attesti la conversione o l'appartenenza ad una nuova chiesa o religione.

CAMBIO COGNOME IN SEGUITO AD ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'istanza si può presentare soltanto dopo aver prestato il giuramento ed avere richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita al comune di residenza.

Documenti richiesti :

- documentazione comprovante l'uso protratto nel tempo del cognome perso in seguito all'acquisto della cittadinanza italiana;
- in caso di donne che richiedono di riacquisire il cognome del marito, certificato di matrimonio;
- se il cognome da riacquisire è quello dell'ex marito: sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenerne il cognome.

AGGIUNTA DEL COGNOME DEL COMPAGNO O DEL SECONDO MARITO DELLA MADRE

Documenti da produrre:

- consenso del padre biologico; in caso di impossibilità dell'istante a contattarlo, indicare l'ultimo indirizzo noto;
- consenso del compagno o del secondo marito della madre e di eventuali suoi figli maggiorenni.

Si rammenta che la modifica del cognome non comporta alcuna variazione dei rapporti giuridici tra l'istante e colui del quale si acquisisce il cognome. La modificazione dello status di filiazione si può ottenere soltanto tramite adozione.

CAMBIO COGNOME PER MINORI CON DOPPIA CITTADINANZA

Per ottenere il cambio di cognome per i minori che all'estero sono registrati con altro cognome, attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera, è necessario presentare:

- copia del passaporto o del libretto di famiglia.

Nel caso in cui il minore non sia ancora registrato presso le autorità del Paese straniero di appartenenza, è necessario procedere alla registrazione. La titolarità della sola cittadinanza italiana comporterà l'attribuzione del cognome così come previsto dalla normativa italiana in materia.

Nel caso in cui le autorità consolari straniere neghino la registrazione a causa del cognome italiano è necessario produrre un diniego scritto e motivato del consolato.